

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00449 Cominardi e 7-00808 Tinagli concernenti iniziative in materia di occupazione in relazione agli sviluppi dell'innovazione tecnologica.

Rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia digitale 139

Rappresentanti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) 139

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni*) 139

ALLEGATO (*Relazione approvata*) 141

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 giugno 2016.

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00449 Cominardi e 7-00808 Tinagli concernenti iniziative in materia di occupazione in relazione agli sviluppi dell'innovazione tecnologica.

Rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia digitale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.15.

Rappresentanti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 12.50.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.

C. 3821 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 maggio 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda preliminarmente che nella seduta del 25

maggio la relatrice, on. Albanella, ha svolto il suo intervento introduttivo e si è concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Avverte, inoltre, che, non essendo state presentate proposte emendative, nella seduta odierna la Commissione procederà alla votazione della relazione da trasmettere alla XIV Commissione.

Luisella ALBANELLA (PD), *relatrice*, richiede una breve sospensione della seduta, al fine di introdurre alcune integrazioni alla sua proposta di relazione, al fine di raccogliere sollecitazioni rivolte informalmente da alcuni colleghi.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto della richiesta della relatrice, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.55, riprende alle 13.05.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dà la parola alla relatrice, perché illustri la sua proposta di relazione.

Luisella ALBANELLA (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di relazione (*vedi allegato*), soffermandosi, in particolare, sulle osservazioni, che segnalano, in primo luogo, l'esigenza di assicurare la sicurezza ferroviaria anche mediante una valutazione in ordine all'esigenza di riconsiderare i requisiti di accesso al pensionamento dei macchinisti alla luce delle caratteristiche particolarmente usuranti delle mansioni da loro svolte, nonché la necessità di prestare costante attenzione ai profili connessi alla tutela dei lavoratori nei cambi di appalto, al fine di evitare che essi si traducano, come troppo spesso accade, in un peggioramento delle condizioni di quanti sono impegnati nei lavori e nei servizi oggetto dell'appalto.

La Commissione approva la proposta di relazione della relatrice (*vedi allegato*). Delibera, altresì, di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, la deputata Luisella Albanella quale relatrice presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 13.10.

ALLEGATO

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.
C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**

RELAZIONE APPROVATA

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 3821, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016, approvato dal Senato della Repubblica;

espresso apprezzamento per le disposizioni contenute nella sezione II del Capo III del provvedimento, che, in attuazione della direttiva 2004/80/CE, riconoscono il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e, comunque, del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, introducendo disposizioni che rafforzano il contrasto del fenomeno del cosiddetto « caporalato »;

rilevato che ai commi da 11 a 15 dell'articolo 24 il disegno di legge delega il Governo al riordino delle disposizioni legislative in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, prevedendo, in particolare, al comma 12, lettera *b*), l'estensione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi, previsti dagli articoli 4 e 6 del decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, alle imprese che imbarcano esclusivamente personale italiano o comunitario, con riferimento alle navi traghetto per il trasporto merci e per il trasporto passeggeri adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare;

osservato che l'articolo 30 riformula il comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, ai sensi del quale l'acquisizione del personale già impiegato in un appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda;

evidenziato che la Commissione europea, con l'apertura della procedura precontenziosa EU-Pilot 7622/15/EMPL ha segnalato la necessità di esplicitare nella normativa vigente che il subentro nell'appalto si configura come trasferimento d'azienda o di parte d'azienda in tutti i casi in cui il medesimo subentro sia accompagnato oltre che dal passaggio del personale da un trasferimento di beni di « non trascurabile entità »;

ricordato che la norma oggetto della novella di cui all'articolo 30 è già interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel senso che essa non esclude il fatto che, qualora ricorrano specifici presupposti, il subentro di un nuovo appaltatore costituisca un trasferimento d'azienda o di parte d'azienda;

rilevato che l'inquadramento di una fattispecie come trasferimento di azienda o di ramo di azienda assume rilievo ai fini della tutela dei diritti dei lavoratori trasferiti, in quanto determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile;

osservato che il tema del corretto recepimento nel nostro ordinamento della

direttiva 2001/23/CE del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti era stato più volte segnalato nel corso dell'indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i *call center* presenti sul territorio italiano, svolta da questa Commissione e conclusasi sul finire dell'anno 2014;

apprezzato, pertanto, l'intervento legislativo che, limitando la portata del vigente articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dispone che l'esclusione della fattispecie del trasferimento di azienda o di parte d'azienda sia subordinata alla sussistenza di elementi di discontinuità che determinino una specifica identità di impresa e alla condizione che il nuovo appaltatore sia dotato di una propria struttura organizzativa ed operativa,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

si segnala l'esigenza di assicurare una costante attenzione ai profili connessi alla tutela dei lavoratori nei cambi di appalto, al fine di evitare che essi si traducano, come troppo spesso accade, in un peggioramento delle condizioni di quanti sono impegnati nei lavori e nei servizi oggetto dell'appalto;

in relazione alle disposizioni dell'articolo 18 del provvedimento, che introducono sanzioni nei casi di inosservanza delle prescrizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, si segnala, su un piano generale, l'opportunità di procedere ad una valutazione in ordine all'esigenza di riconsiderare i requisiti di accesso al pensionamento dei macchinisti alla luce delle caratteristiche particolarmente usuranti delle mansioni da loro svolte.